

STATUTO

**PRIMI GIOCHI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ABBREVIABILE IN "PRIMI
GIOCHI COOPERATIVA
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOLINELLA BO VIA SEVERINO
FERRARI 26

Numero REA: BO - 486265

Codice fiscale: 03033351200

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla raccolta n. 10331

STATUTO DELLA SOCIETA'

"PRIMI GIOCHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
ABBREVIABILE IN "PRIMI GIOCHI COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, la società cooperativa denominata "PRIMI GIOCHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" ABBREVIABILE IN "PRIMI GIOCHI COOPERATIVA SOCIALE".

La società ha sede nel Comune di Molinella (BO), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete all'Assemblea delle socie e dei soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per le persone socie dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, in base ai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, si propone di perseguire, in modo organizzato, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi di cui all'art. 1, c. 1, lett. a), L. 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di soci e di terzi. La Cooperativa ha anche per scopo di far partecipare i soci ai benefici della mutualità, fornendo loro beni e servizi descritti nell'articolo successivo.

La Cooperativa inoltre persegue lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 142/2001.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il

principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di strutture sociali, educative e scolastiche rivolte prevalentemente ai minori;
- la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani;
- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, di formazione professionale, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute e di solidarietà verso le persone svantaggiate;
- la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità educativa della famiglia;
- consulenza a terzi relativamente alle sopra indicate attività.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed

integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati.

La Cooperativa potrà altresì assumere, in via non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCIE COOPERATRICI E SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Socie cooperative e Soci cooperatori)

Il numero delle persone socie è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di socie cooperative o soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) socie lavoratrici e soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad esse e a essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con le altre persone socie e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) socie volontarie e soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti

dalla legge;

3) socie fruitrici e soci fruitori, persone che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere socie cooperatrici e soci operatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni persona socia è iscritta in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere persone socie gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

le persone socie, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di socie e soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di socie cooperatrici e soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero delle persone socie ammesse alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale delle socie cooperatrici e dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza della persona socia a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata in 5 anni.

La persona socia appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altre persone socie.

Le persone socie appartenenti alla categoria speciale non possono essere elette nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, la persona socia appartenente

alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione della persona socia appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- a) la mancata partecipazione a n. 3 Assemblee sociali consecutive;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria e la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, la persona socia appartenente alla speciale categoria potrà essere esclusa dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, la persona socia appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stata esclusa nei casi previsti ai precedenti commi, è ammessa a godere dei diritti che spettano alle persone socie di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socia cooperatrice e socio cooperatore deve essere comunicato alla persona interessata e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Alla persona socia appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni delle socie cooperatrici e dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso/a come persona socia dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 43 e 44 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione;

f) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.;

Chi intende essere ammesso/a come socia lavoratrice o socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso/a come socia volontaria o socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso/a come socia fruitrice o socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in

manca, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia dello statuto o regolamento e la visura camerale. Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e, con particolare riguardo alla domanda di ammissione a socia lavoratrice o socio lavoratore, tenuto conto della concreta possibilità di offrire occasioni di impiego in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile.

La delibera di ammissione deve essere comunicata alla persona interessata e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle persone interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, le persone socie sono obbligate:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

1. del capitale sottoscritto;
2. dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
3. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, le socie lavoratrici e i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti

punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, le socie volontarie e i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio delle persone socie è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio della persona socia ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

La persona socia è tenuta a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di persona socia)

La qualità di persona socia si perde per recesso, esclusione, o liquidazione e, solo le persone fisiche, per causa di morte.

È escluso di diritto la persona socia nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale o altra procedura ai sensi del codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso delle persona socia)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art 2473 del codice civile) e dal successivo articolo 27, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere la persona socia:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività

volta al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso delle socie fruitrici, dei soci fruitori, delle socie volontarie e dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione alla persona socia mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego la persona socia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per le socie lavoratrici e i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti della persona socia che:

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001 o, nel caso di socio/a volontario/a, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la

facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare alla persona socia un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o aderisca ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché presti lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza la prescritta autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

f) nel caso di socia lavoratrice o socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

g) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive.

L'esclusione con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata alla persona socia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione la persona socia può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 43 e 44, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte della persona socia del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte della persona socia)

In caso di morte della persona socia, gli eredi o legatari la persona socia defunta hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari la persona socia deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

Le persone socie recedute od escluse hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dalla persona socia, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione della persona socia.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore delle persone socie recedute od escluse o degli eredi della persona socia deceduta, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

Le persone socie escluse per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

la persona socia che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, la persona socia uscente è obbligata verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi della persona socia defunta.

**TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI**

Capo I

SOCIE SOVVENTRICI E SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Socie sovventrici e Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa socie sovventrici e soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote delle socie sovventrici e dei soci sovventori)

I conferimenti delle socie sovventrici e soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore né inferiore né superiore ai limiti di legge.

Il valore della singola quota e il numero minimo di quote che ciascuna persona socia dovrà sottoscrivere sono disciplinati da apposito regolamento approvato in assemblea.

I conferimenti delle socie sovventrici e dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle quote delle socie sovventrici e dei soci sovventori)

Le quote delle socie sovventrici e dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

La persona socia che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dalla persona socia che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, la persona socia potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate alle socie sovventrici e ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore delle socie cooperatrici e dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti delle socie sovventrici e dei soci sovventori)

I diritti spettanti alle socie sovventrici e ai soci sovventori sono così disciplinati:

il dividendo spettante alle socie sovventrici e ai soci sovventori per le quote sottoscritte è pari a due punti percentuali;

qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale delle sovventrici e dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

Ogni socio sovventore ha diritto ad un voto.

In ogni caso i voti attribuiti alle socie sovventrici e ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti alle persone socie presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti delle socie sovventrici e dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

Le socie sovventrici e i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 due anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Capo II

SOCIE FINANZIATRICI E SOCI FINANZIATORI

Art. 20 (Emissione di quote destinate a socie finanziatrici e a soci finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere quote destinate a socie finanziatrici e/o soci finanziatori secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione di tali quote è deliberata dall'assemblea delle socie e dei soci, con la quale vengono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione,
- le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione delle persone socie sulle quote emesse,
- il prezzo di emissione,
- il termine minimo di durata del conferimento
- la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

In caso di emissioni riservate a terzi è escluso il diritto di opzione a favore delle socie cooperatrici e dei soci cooperatori come delle socie sovventrici e dei soci sovventori della Cooperativa.

Art. 21 (Conferimenti delle socie finanziatrici e dei soci finanziatori)

I conferimenti delle socie finanziatrici e dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore non inferiore a euro 200 (duecento).

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socia finanziatrice o di socio finanziatore.

Art. 22 (Diritti patrimoniali delle socie finanziatrici e dei soci finanziatori)

Le quote delle socie finanziatrici e dei soci finanziatori sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, anche all'esito di trattative specifiche con singoli investitori, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C. in caso di sottoscrizione da parte delle socie cooperatrici e dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote delle socie finanziatrici e dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote delle socie cooperatrici, dei soci cooperatori, delle socie volontarie e dei soci sovventori.

Art. 23 (Diritti amministrativi delle socie finanziatrici dei soci finanziatori)

Alle socie finanziatrici e ai soci finanziatori il diritto di voto è attribuito in misura proporzionale all'entità della quota sottoscritta, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, le socie finanziatrici e i soci finanziatori, unitamente alle socie sovventrici e ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme delle persone socie presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo alla singola socia finanziatrice e al singolo socio finanziatore ed in capo alla singola socia sovventrice e al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

La delibera di emissione può riservare ad alcune socie finanziatrici e ad alcuni soci finanziatori il diritto di nominare uno o più Amministratori, in misura

comunque mai superiore ad un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2543 ultimo comma c.c., ad alcune socie finanziatrici e ad alcuni soci finanziatori può essere altresì riservato il diritto di esprimere un componente effettivo ed un componente supplente del Collegio sindacale.

Art. 24 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le quote delle socie finanziatrici e dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

La persona socia che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dalla persona socia che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo, qualora non decida di procedere al rimborso delle relative quote, provvederà ad indicarne altro soggetto gradito e, in mancanza, la persona socia potrà vendere a chiunque.

Art. 25 (Recesso della socia finanziatrice e dei soci finanziatori e riscatto da parte della Cooperativa)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C. ed in quelli eventualmente indicati nella delibera di emissione, alle socie finanziatrici e ai soci finanziatori il diritto il recesso spetta decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito in sede di emissione dei titoli.

La domanda di recesso deve essere comunicata via PEC/R.ar al Consiglio di amministrazione.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad una socia cooperatrice o ad un socio cooperatore titolare delle quote stesse, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale maggiorato di quota parte delle riserve divisibili eventualmente create e destinate alle socie finanziatrici e ai soci finanziatori, nella misura stabilita in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad una socia non cooperatrice o un socio non cooperatore.

Il rimborso di quanto dovuto deve essere versato entro e non oltre 6 mesi dalla comunicazione al Consiglio di amministrazione di cui al precedente secondo comma.

Indipendentemente dall'esercizio del diritto di recesso da parte della socia finanziatrice e dei soci finanziatori, la singola delibera d'emissione potrà

stabilire un diritto di riscatto delle relative quote da parte della Cooperativa, da esercitarsi con preavviso non inferiore ai trenta giorni. Tale riscatto, alle condizioni di cui all'articolo 2529 del codice civile, potrà avvenire alla scadenza del termine di durata di conferimento ovvero anche prima, qualora sia stato così concordato nelle trattative ed accordi col singolo investitore.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - * dai conferimenti effettuati dalle socie cooperatrici e dai soci operatori rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 200 (duecento). Il valore della quota detenuta da ciascuna persona socia non può essere superiore ai limiti di legge;
 - * dai conferimenti effettuati dalle socie sovventrici e dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro 200 (duecento)
 - * dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori.
2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate alle persone socie receduti o escluse ed agli eredi delle persone socie decedute;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dalle persone socie ai sensi del precedente articolo 8;
4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra le persone socie né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 27 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

Art. 28 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di

bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea delle socie e dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali versandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) un'eventuale quota alle socie cooperatrici e ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 29;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale delle socie sovventrici e dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra le persone socie non cooperatrici.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli alle persone socie non cooperatrici nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile alle socie cooperatrici e ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti alle socie lavoratrici e ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti

retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione alle singole persone socie dovrà essere effettuata mediante specifica delibera ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma del codice civile sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di persone socie cooperative.

Per le socie lavoratrici e i soci lavoratori si terrà conto di:

ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
qualifica professionale,
compensi erogati,
tempo di permanenza in cooperativa,
tipologia del rapporto di lavoro.

Per le socie fruitrici e i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni destinati alle socie lavoratrici e ai soci lavoratori o alle socie fruitrici e ai soci fruitori, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascuna persona socia, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 30 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea delle socie e dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 31 (Decisioni delle persone socie)

Le persone socie decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tante persone socie che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutte le persone socie sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza delle persone socie:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 e

s.m.i.;

- c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) l'emissione delle quote destinate alle socie sovventrici, ai soci sovventori o alle socie finanziatrici e ai soci finanziatori;
- g) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere alle amministrate e agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;
- h) la delibera inerente all'eventuale stato di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001;
- i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali regolamenti interni;
- j) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto;
- k) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;
- l) le deliberazioni sulla responsabilità delle amministrate e degli Amministratori e delle componenti e dei componenti dell'Organo di controllo;
- m) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti delle persone socie;
- n) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni delle persone socie sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 32 (Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato alle persone socie tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima

dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tante persone socie che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutte le persone socie.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutte le persone socie con diritto di voto e tutte le amministrate e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti delle persone socie aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle persone socie intervenute o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di modifica dello statuto che incidano sullo scopo, l'oggetto, i diritti e gli obblighi delle persone socie, e il funzionamento degli organi, per le deliberazioni inerenti l'approvazione o la modifica del regolamento interno, per le deliberazioni di revoca delle amministrate e degli amministratori, per le deliberazioni di fusione, scissione o trasformazione e per le deliberazioni sullo scioglimento della cooperativa, per l'approvazione delle quali è necessaria la maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti risultanti da libro soci.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi delle persone socie.

Art. 34 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascuna persona socia persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche, invece, potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti in relazione a quanto previsto in un regolamento interno con apposita delibera assembleare.

Per le socie sovventrici e i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento delle persone socie, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito alla Presidente o al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle persone intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito alle persone intervenute di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente la Presidente o il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Le persone socie che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un'altra persona socia avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socia cooperatrice o sovventrice, socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratrice o Amministratore, componente dell'Organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.

Ciascuna socia cooperatrice o socio cooperatore non può rappresentare più di tre persone socie

complessivamente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La persona socia imprenditrice individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le persone socie hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri della presidente o del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri/e variabile da 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Gli Amministratori rimangono in carica per un periodo massimo di tre esercizi a norma dell'art. 2542 e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno La presidente o il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza delle amministratrici e degli Amministratori è scelta tra le socie cooperatrici e i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratrice o amministratore da parte di soggetti non soci è

subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- * non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura di liquidazione ai sensi del codice della crisi e dell'insolvenza, né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- * aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- * non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione delle persone socie dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente alla fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civile.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione delle persone socie e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con le persone socie, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcune amministratrici o alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 38 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dalla Presidente o dal Presidente tutte le volte nelle quali

vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo delle consigliere e dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dalla Presidente o dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono comunque valide se sono presenti la totalità delle amministrate/rici/degli amministratori e di Sindaci Revisori, se presenti.

Nel caso di inerzia o impossibilità della presidente o del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore/ice in carica più anziano/a.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle Amministrate/rici/degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che sia effettivamente possibile alla Presidente o al Presidente della riunione accertare l'identità delle intervenute e degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidente o il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le deliberazioni in materia esclusione delle

socie cooperatrici o dei soci cooperatori, di cooptazione e attribuzione di deleghe alle amministratrici e agli amministratori, la proposta all'Assemblea di modifiche statutarie e di modifiche al regolamento interno, gli investimenti immobiliari, le decisioni sull'affitto e sulla cessione di azienda o di rami di azienda, l'approvazione di progetti di fusione o di scissione, l'adesione a Gruppi Cooperativi Paritetici e sulla gestione degli stessi sono adottate con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti.

Ogni Amministratrice e ogni Amministratore deve dare notizia alle altre Amministratrici e agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratrice Delegata o Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza delle amministratrici e degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; le Amministratrici e gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelle/i in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni persona socia.

La cessazione dell'Amministratore e dell'Amministratrice per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 40 (Compensi alle Amministratrici e agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti alle Amministratrici e agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta alle singole amministratrici e a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere alle Amministratrici e agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 41 (Rappresentanza)

La/il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche alle consigliere e ai Consiglieri Delegati, se nominate/i. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento della/del Presidente, tutti i poteri a lei/lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del/della Presidente.

La/il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altre consigliere o altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità delle persone intervenute, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3. che sia consentito alle persone intervenute partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il/la Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui all'art. 838bis c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra persone socie o tra persone socie e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratrice/Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

tre, per le altre controversie;
nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra persone socie, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838ter c.p.c. .

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma secondo comma, del codice di procedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838ter c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone

i poteri.

Art. 46 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci finanziatori, eventualmente rivalutato, e dei dividendi eventualmente maturati;
- 2) a rimborso delle quote effettivamente versate dalle socie sovventrici e dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 28, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- 3) a rimborso delle quote effettivamente versate dalle socie cooperatrici e dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 28, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- 4) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

Il Consiglio di amministrazione potrà elaborare regolamenti societari sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea delle socie e dei soci. Nel caso tali regolamenti disciplinino i rapporti tra la società e le persone socie determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, come nel caso del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione alle socie cooperatrici e ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- non potrà distribuire riserve fra le socie cooperatrici e i soci operatori;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato Alessandro Vanni

Firmato Jacopo Marin notaio